

CRITERI DI ASSIMILAZIONE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;  
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;  
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;  
visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;  
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 92 del 13/03/2012;  
considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Con il presente regolamento sono individuati ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), articolo 101, comma 7, lettera e), i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche.

---

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, a norma del D. Lgs. n. 152/06, si intende per:

- a) Acque reflue domestiche: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (articolo 74);
- b) Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (articolo 74);
- c) Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali oppure meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (articolo 74);
- d) Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche: acque reflue provenienti dalle attività di cui all'articolo 101, comma 7 del Decreto legislativo, nonché quelle individuate dall'articolo 3 del presente regolamento;
- e) Acque di ruscellamento superficiale: la porzione di acque meteoriche che non penetra nel suolo e nel sottosuolo, ma che defluisce in superficie.

f) Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.Lgs. 152/06 (articolo 74);

g) Titolare dello scarico: titolare dell'attività dalla quale si origina lo scarico, ovvero consorzio, qualora i titolari di più stabilimenti abbiano deciso di consorziarsi per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle singole attività, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore dell'eventuale impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni normative vigenti e della presente direttiva;

h) Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo (articolo 74);

---

### Art. 3

#### Criteri di assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche

1. Ai sensi dell'articolo 101 comma 7, lettera e), del D. Lgs. n. 152/06, la Regione Campania individua i seguenti criteri di assimilazione qualitativa delle acque reflue:

a) Sono considerate con caratteristiche qualitative equivalenti, e quindi assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue scaricate dalle attività di cui all'elenco della Tabella A. Se è presente la coesistenza di due o più attività tra quelle riportate in elenco della Tabella A, ciò non modifica la classificazione di "scarichi domestici" assegnata ai rispettivi scarichi e pertanto alla loro unione.

Ai sensi dell'articolo 124, comma 4, del D. Lgs. n. 152/06, per queste attività in caso di scarico in fognatura non è prevista autorizzazione. Per gli scarichi non in pubblica fognatura si rinvia alla normativa vigente che disciplina gli scarichi delle acque reflue su suolo ed in corpo idrico superficiale;

b) Sono da considerarsi assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue scaricate da attività ricomprese tra quelle elencate nella Tabella B che presentano le caratteristiche qualitative di cui alla Tabella B.1 del presente regolamento e che sono convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale. In caso contrario resta l'obbligo di rispettare i valori limite di emissione previsti dalle Tabelle 3 e 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs 152/06. Per i restanti parametri o sostanze non ricompresi nella Tabella B.1, valgono i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. lgs 152/06 per le emissioni in acque superficiali e in fognatura. Per queste attività non è richiesta l'autorizzazione, ma è fatto l'obbligo di consentire i controlli così come previsto ex D. Lgs. n.152/06 e di inviare una richiesta di assimilazione attraverso una "Dichiarazione Inizio Attività" all'Autorità Competente. Tale richiesta contiene la documentazione necessaria alla completa definizione dell'attività produttiva, delle modalità di scarico, e comprovante la quantità e qualità del refluo scaricato come previsto nella Tabella B.1. L' Autorità Competente verifica, previa istruttoria, la richiesta di assimilazione e notifica al richiedente l'esito (accoglimento o rigetto) dell'istanza;

c) Sono da considerarsi non assimilabili a domestiche le acque reflue scaricate da attività che non rientrano tra quelle indicate alla lettera a) e alla lettera b) del presente articolo. Per queste tipologie di scarico, il Titolare dell'attività o Legale Rappresentante, richiede l'autorizzazione allo scarico conforme al regolamento dell'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 124, D. Lgs. n. 152/06;

d) Nel caso di compresenza di attività per le quali le acque reflue scaricate rientrano fra quelle assimilate a domestiche secondo le lettere a) e b) del presente articolo con attività diverse, il Titolare dell'attività o Legale Rappresentante, richiede l'autorizzazione allo scarico conforme al regolamento dell'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 124, D. Lgs. n. 152/06.

---

### Art. 4

Scarichi non assoggettati ai criteri di assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche

1. Le acque di ruscellamento superficiale, che colano dalle superfici adibite a tetto e/o che defluiscono lungo le aree esterne, pertinenti alle attività rispettanti quanto disciplinato alle lettere a) e b) dell'articolo 3, adibite esclusivamente alla sosta (per le ordinarie attività di carico e scarico), al transito e/o al parcheggio, del cliente e/o delle maestranze, (es: parcheggi esterni antistanti abitazioni, scuole, uffici pubblici, strade e autostrade e rispettive aree pertinenti), non rientrano nella fattispecie delle acque reflue, e non sono pertanto soggette ad autorizzazione, né vanno convogliate in fognatura.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro

(1) Il presente regolamento, pubblicato nel bollettino ufficiale n. 67 del 22 ottobre 2012, è stato abrogato dall'articolo 5, comma 1 del regolamento regionale 24 settembre 2013, n. 6: "Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche".

Abrogato